

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2109 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - **Piano Sanitario Regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - Disegno di legge regionale recante integrazioni alla L.R.C. 3 novembre 1994, n. 32.**

#### PREMESSO

che la normativa di riferimento e in particolare il D.lgs.502/92 e la L.r. n. 32/94 riservano un ampio potere discrezionale al Direttore Generale il quale può "scegliere" il direttore di struttura complessa sulla base di una rosa di idonei individuata dalla commissione tecnica;

che i criteri di scelta fin qui adottati non appaiono ispirati ai principi cardine dell'azione amministrativa (imparzialità e buon andamento) previsti dall'art. 97 della Costituzione, per cui si rende opportuno, con una nuova regolamentazione della materia circoscrivere ogni margine di valutazione del manager vincolando la sua scelta alle risultanze del collegio tecnico chiamato a valutare i concorrenti.

#### RITENUTO

novellare la materia mediante l'approvazione di una specifica legge regionale che disciplini le modalità di nomina e selezione dei direttori di struttura complessa;

#### CONSIDERATO

che la nuova disciplina consentirà, anzitutto, di legare il potere del Direttore Generale al momento della nomina dei direttori di struttura complessa, alle risultanze delle valutazioni tecniche dell'organismo di valutazione;

che la composizione dell'organismo di valutazione, ferma restando la presenza del direttore sanitario, è tesa a garantire la professionalità e l'imparzialità dell'organismo, con la scelta degli altri due componenti tra tutti i direttori di struttura complessa del servizio sanitario nazionale;

che, inoltre, il disegno di legge chiarisce gli aspetti legati alle funzioni del responsabile di struttura complessa, ne individua precise responsabilità e introduce un generale sistema di valutazione dei risultati raggiunti (aspetto - quest'ultimo - cruciale al fine di garantire che l'utilità di una scelta effettuata in origine sulla base di criteri improntati a logiche squisitamente meritocratiche non si disperda nel corso dello svolgimento dell'incarico);

che analogamente alle scelte operate per la scelta dei commissari chiamati a valutare i candidati alla nomina di direttore di struttura complessa, il disegno di legge prevede la formazione di elenchi degli aspiranti alla nomina di direttore sanitario e di direttore amministrativo, dai quali il direttore generale è tenuto ad attingere per le relative nomine;

che la formazione di tali elenchi consente una preventiva puntuale verifica dei requisiti previsti dalla legge per la nomina dei due direttori;

#### PRESO ATTO

che il disegno di legge è composto da due articoli il primo dei quali aggiunge - per esigenze di razionalità legislativa - due articoli alla citata l.r.c. n. 32/94, stabilendo, da un lato, la formazione di elenchi di aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario di azienda sanitaria e azienda ospedaliera (articolo 22-bis), dall'altro che il direttore generale provveda alla nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario attingendo ai due elenchi (22-ter).

Che l'articolo 2 prevede pure l'inserimento di due nuovi articoli (36-bis e 36-ter), prevedendo da un lato che gli incarichi di responsabili di struttura complessa vengono affidati dal direttore generale sulla base di una graduatoria formata da una commissione tecnica (non più sulla base di una rosa di idonei); dall'altro, individuando, nel dettaglio, compiti e funzioni relativi ai predetti incarichi, nonché gli strumenti di verifica del raggiungimento dei risultati di gestione.

#### RILEVATO

che il disegno di legge si pone l'obiettivo di innovare e integrare la regolamentazione regionale sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario;

che la Regione può legittimamente disciplinare la materia organizzativa avendo cura di non disattendere i

principi in materia di tutela della salute desumibili dalla legislazione statale che regola la materia.

VISTA la relazione illustrativa allegata alla presente che costituisce parte integrale e sostanziale;

ACQUISITO il preventivo parere dell'Ufficio Legislativo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 e sulla scorta dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore Programmazione Sanitaria

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

#### DELIBERA

Di approvare lo schema di disegno di legge recante: Integrazioni alla legge regionale della Campania n. 32 del 3 novembre 1994, allegato alla presente delibera;

di inviare il disegno di legge al Consiglio regionale per il prosieguo di competenza;

di inviare il presente atto, al Settore Programmazione Sanitaria, al B.U.R.C. per la pubblicazione; al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, all'Ufficio Legislativo.

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*

**INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE**  
**3 DICEMBRE 1994, N. 32**

**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

**RELAZIONE**

## **1. Premessa.**

La presente legge regionale si pone l'obiettivo di innovare e integrare la regolamentazione regionale sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario (legge regionale della Campania n. 32 del 3 novembre 1994) al fine di renderla maggiormente rispondente ai principi costituzionali vigenti nel nostro ordinamento.

Essa si compone di due articoli<sup>1</sup>, il primo dei quali aggiunge – per esigenze di razionalità legislativa - due articoli alla citata l.r.C. n. 32/94, stabilendo, da un lato, la formazione di elenchi di aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario di azienda sanitaria e azienda ospedaliera (articolo 22-bis), dall'altro che il direttore generale provveda alla nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario attingendo ai due elenchi (22-ter).

L'articolo 2 prevede pure l'inserimento di due nuovi articoli, prevedendo da un lato che gli incarichi di responsabili di struttura complessa vengono affidati dal direttore generale sulla base di una graduatoria formata da una commissione tecnica (non più sulla base di una rosa di idonei); dall'altro, individuando, nel dettaglio, compiti e funzioni relativi ai predetti incarichi, nonché gli strumenti di verifica del raggiungimento dei risultati di gestione.

\* \* \* \* \*

## **2. La nomina dei responsabili di struttura complessa.**

La legge regionale, nel disciplinare le modalità di nomina e selezione dei direttori di struttura complessa, intende assicurare piena attuazione ai principi cardine dell'azione amministrativa (imparzialità e buon andamento) previsti dall'art. 97 della Costituzione.

L'auspicio principale è, quindi, quello di garantire una maggiore efficacia e trasparenza nella scelta dei direttori di struttura complessa.

Tale scelta, in sostanza, si fonderà esclusivamente sulla base della valutazione delle capacità e delle esperienze acquisite nella specifica branca medica oggetto di selezione.

Vuole, quindi, garantirsi che la scelta del direttore di struttura complessa sia diretta a individuare il soggetto più meritevole a ricoprire tale incarico, secondo parametri e criteri oggettivi e sulla scorta di una valutazione demandata, sostanzialmente, a un organo collegiale tecnico, così da eliminare qualsiasi profilo anche latamente discrezionale.

In sostanza, rispetto alla vecchia disciplina che riservava un ampio potere discrezionale al Direttore Generale (il quale poteva "scegliere" il direttore di struttura complessa sulla base di una rosa di idonei individuata dalla commissione tecnica), con la nuova legge si intende privilegiare il criterio della professionalità nella scelta del dirigente in questione, legandola alle risultanze di una valutazione collegiale tecnica.

---

<sup>1</sup> L'art. 2 si limita a stabilire che la legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C..

Vengono, inoltre, disciplinati nel dettaglio compiti e funzioni del responsabile di struttura complessa e vengono delineati criteri generali di valutazione dei risultati raggiunti nella gestione della struttura.

In conclusione, per ragioni di organicità, si è ritenuto opportuno intervenire direttamente sulla legge regionale n. 32/1994 (rubricata “*organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale*”), introducendo, al Titolo VIII, gli articoli 22-bis, 22-ter, 36-bis e 36-ter.

### **3. Inquadramento costituzionale della competenza legislativa esercitata con il presente D.D.L.**

La disciplina proposta attiene ai profili organizzativi dell'amministrazione sanitaria, sicché sembrerebbe rientrare nelle competenze legislative regionali esclusive in virtù dell'articolo 117, comma 4, cost.

Tuttavia sono evidenti le ricadute che tale disciplina può avere sulla più ampia e diversa materia della “tutela della salute”, che il terzo comma del medesimo articolo 117 iscrive nell'ambito delle competenze concorrenti.

Per queste ragioni si è ritenuto di conformare l'articolato proposto ai principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente.

In particolare, per ciò che concerne la nomina dei responsabili di struttura complessa, si deve avere riguardo all'art. 15 *ter* del predetto d.lgs. 502/1992, come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. 229/1999.

La norma statale fissa i seguenti principi:

- a) competenza del Direttore Generale in materia di nomina del direttore di struttura complessa;
- b) pubblicità delle operazioni di selezione;
- c) selezione, nel senso di valutazione comparativa dei candidati;
- d) composizione tecnica della commissione deputata alla individuazione dei soggetti idonei alla nomina di direttore di struttura complessa.

Nell'ambito di queste linee direttive di carattere generale, deve ritenersi certamente compatibile con i principi costituzionali (specie quello di imparzialità, di cui costituisce un'applicazione il principio di trasparenza) e con i principi legislativi statali in materia di sanità, la scelta regionale – che si intende attuare con la legge regionale in questione – di prevedere che il Direttore Generale conferisca l'incarico *de quo* attenendosi alla graduatoria redatta dalla commissione tecnica di valutazione dei candidati.

Certamente garantiti sono, infatti, i principi di pubblicità e valutazione comparativa dei candidati fissati dalla legislazione statale.

La legge regionale, inoltre, prevede un diverso metodo di nomina della Commissione, attraverso la scelta di due componenti a mezzo sorteggio dei nominativi inseriti nell'elenco di tutti i dirigenti di struttura complessa a livello nazionale, previsione che si muove nella stessa logica di garanzia della professionalità dei commissari.

Nella stessa logica di garanzia di professionalità e di imparzialità sono stati introdotti due nuovi articoli (22 bis e 22 ter) che disciplinano la nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, prevedendo che il direttore generale li scelga in un elenco cui sono previamente iscritti gli aspiranti alla nomina. Il sistema previsto, muovendosi sempre nell'ambito dei principi di tutela e garanzia della legge nazionale, garantisce una preventiva puntuale verifica dei requisiti necessari alla nomina.

\* \* \* \* \*

Disegno di legge regionale

**Integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1994, n.32**

**Art.1**

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 22-bis

*Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere*

1. Presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania sono formati l'Elenco degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e l'Elenco degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario, di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere.
2. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene a domanda degli interessati. Gli uffici regionali competenti verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina, nonché la regolarità formale della domanda di iscrizione.
3. La domanda è inviata all'Assessorato alla Sanità esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; sulla stessa è apposta, in modo evidente, la dicitura “Domanda di iscrizione agli Elenchi degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario”. Gli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario allegano alla domanda il *curriculum vitae* e tutti i titoli scientifici e professionali ritenuti pertinenti, ivi comprese le pubblicazioni a stampa. Il periodo di apertura dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi è reso noto con avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania tra il 20 ottobre e il 20 novembre di ciascun anno e su due quotidiani a diffusione nazionale.
4. La domanda per ottenere l'iscrizione negli Elenchi può essere inoltrata dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione entro i termini prescritti della domanda fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
5. I competenti uffici regionali dispongono gli opportuni controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco, o l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente ricevuto, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale.
6. L'iscrizione all'Elenco ha validità quinquennale.

- 7 La domanda di iscrizione si considera accolta decorsi 60 giorni dalla sua ricezione, in assenza di diversa comunicazione.

#### Art. 22-ter

##### *Nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo*

- 1 I direttori amministrativi e sanitari sono nominati dal Direttore generale fra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 22-bis.
2. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario e di quello amministrativo, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 2, i provvedimenti di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, corredati del relativo *curriculum vitae*, sono pubblicati nel sito internet della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'Elenco. Nella stessa sezione sono altresì pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di direttore amministrativo e di direttore sanitario inseriti nell'Elenco, nonché i relativi *curricula*.
4. La Giunta adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”

#### Art. 2

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n.32/1994, sono aggiunti i seguenti articoli:

##### “Art. 36-bis

##### *Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie e ospedaliere*

1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria locale competente, previa pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno trenta giorni prima della valutazione, sulla base della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, redatta dalla Commissione di valutazione tecnica di cui al comma 3.
2. La graduatoria è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione ai criteri fissati dall'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, con la seguente proporzione: fino a 15 punti per il colloquio, fino a 35 punti per titoli

attinenti le attività professionali e direzionali-organizzative, fino a 20 punti per titoli di studio, attività scientifica e pubblicazioni, per un totale massimo di 70 punti.

3. La Commissione di valutazione tecnica, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, o suo delegato, con funzioni di presidente, e da due dirigenti dei ruoli del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico, scelti a mezzo sorteggio tra i nominativi inseriti in apposito elenco tenuto presso l'assessorato regionale alla sanità, da effettuarsi presso il medesimo Assessorato;
4. L'elenco di cui al comma 3 è formato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ed è suddiviso per sezioni corrispondenti ciascuna alle diverse discipline che possono formare oggetto di incarico. L'elenco è pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di consentirne, entro 30 giorni, l'integrazione su domanda dei dirigenti di struttura complessa erroneamente omessi, ed è soggetto a revisione annuale.
5. Il rapporto del direttore di struttura complessa con l'Azienda sanitaria è regolamentato mediante contratto di diritto privato. L'incarico di direzione della struttura complessa ha durata minima di cinque e massima di sette anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve sulla base di un provvedimento motivato che tenga conto, fra l'altro, dei risultati di gestione, valutati secondo le modalità individuate all'articolo 36-ter.

#### Art. 36-ter

##### *Funzioni del responsabile di struttura complessa e risultati di gestione*

1. Ai dirigenti cui vengono affidati gli incarichi di cui all'articolo 36-bis sono attribuite, oltre a quelle derivanti da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, il responsabile di struttura complessa adotta ogni provvedimento necessario al corretto espletamento del servizio e funzionale a garantire la appropriatezza degli interventi, in relazione alla natura dell'attività demandata alla struttura cui è preposto.
3. Il dirigente al quale è affidato l'incarico di cui all'articolo 36-bis è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite.
4. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica da parte dell'organismo di valutazione della dirigenza.
5. La verifica di cui al comma 4 può condurre, limitatamente al primo anno di servizio, all'esercizio, da parte del direttore generale, della facoltà di recesso unilaterale del contratto di diritto privato.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli incarichi di direzione di struttura complessa si applicano le norme statali vigenti.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.